



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 99 del 2011, proposto da:
Studio Giovanelli & Partners S.r.l., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara
Maseri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, via
Franceschini, n. 22

contro

Comune di Tenna, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avv. Silvia Zancanella ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Trento, via Calepina, n. 45

nei confronti di

Prime Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Kumar ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Piazza
Mostra, n. 15

per l'annullamento

- 1) - del verbale di gara prot. 1604, del 4.4.2011, Ia seduta, e del verbale prot. 1604, del 4.4.2011, IIa seduta, con relativi allegati, trasmessi con comunicazione del Comune di Tenna di data 8 aprile 2011, prot. 1686, dai quali risulta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto relativo al “servizio di redazione del piano di qualificazione commerciale del centro storico ed esecuzione di azioni per favorire lo sviluppo commerciale - economico - urbanistico del Comune di Tenna” a favore di Prime Consulting, con punti 69,30 a fronte dei punti 63,00 della ricorrente;
 - 2) - del bando di gara prot. n. 1088, del 4.3.2011 (e della determinazione 21/2011 con allegato bando di gara);
 - 3) - del capitolato speciale d'appalto e allegati;
 - 4) - della lettera di diniego di autotutela prot. 2091, del 2.5.2011, pervenuta il 3.5.2011;
 - 5) - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, con ogni ulteriore conseguente statuizione;
- nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto stipulato dal Comune di Tenna,
 - e per la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione della gara alla ricorrente o, in subordine, per il risarcimento del danno equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tenna;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prime Consulting S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto da Prime Consulting S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il cons.
Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Visto il dispositivo di sentenza pubblicato, ai sensi dell'art. 120,
comma 9, cod. proc. amm., in data 27 gennaio 2012;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con bando pubblicato in data 4 marzo 2011 il Comune di Tenna ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di redazione del piano di qualificazione commerciale del centro storico e per l'esecuzione di azioni per favorire lo sviluppo commerciale - economico ed urbanistico. L'importo complessivo a base di gara era stato determinato in 24.000,00 € e per l'aggiudicazione era stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base ai seguenti parametri: 70 punti per l'offerta tecnica, dettagliata in cinque voci, e 30 punti per l'offerta economica.
 2. Alla Stazione appaltante sono giunte 2 offerte.
- Nel verbale della seduta della Commissione di data 4 aprile 2011 si legge che, concluse le operazioni di gara, la società ricorrente - che si

era collocata al secondo posto della graduatoria concernente l'offerta tecnica (con 33 punti) e al primo posto di quella per l'offerta economica (con 30 punti) - si è conclusivamente graduata al secondo posto con 66 punti, a fronte dei 69,30 punti ottenuti dalla società controinteressata Prime Consulting, risultata quindi aggiudicataria (la quale aveva ottenuto 45,50 punti per l'offerta tecnica e 23,80 punti per quella economica).

Con nota datata 27 aprile 2011 il procuratore della ricorrente ha inoltrato al Comune di Tenna l'informativa prevista dall'art. 243 bis del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. Tuttavia, il responsabile del procedimento con nota del 2 maggio successivo ha risposto, ampiamente argomentando, che l'Amministrazione non intendeva avvalersi della facoltà di esercitare l'autotutela.

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la società Giovanelli & Partners ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, oltre agli altri atti indicati in epigrafe, deducendo le seguenti censure in diritto:

I - “violazione della clausola di cui al paragrafo III.2.b) del bando di gara e all'art. 7, punto 5, del capitolato speciale d'appalto per carenza del requisito di capacità economica e finanziaria concernente il *'fatturato specifico'*, previsto ai fini dell'ammissione alla gara a pena di esclusione; eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà manifesta”;

II - “violazione della clausola di cui al paragrafo III.2.b) del bando di gara e all'art. 7, punto 5, del capitolato speciale d'appalto per carenza

del requisito di capacità economica e finanziaria concernente i *‘servizi di cui al presente capitolato’*, previsto ai fini dell’ammissione alla gara a pena di esclusione; eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà manifesta”;

III - “violazione della clausola di cui al paragrafo III.3 del bando di gara e all’art. 7, punto 6, del capitolato speciale d’appalto per carenza del requisito di capacità tecnica concernente la *‘dimostrazione di aver già svolto almeno un servizio in individuati ambiti di attività’*, previsto ai fini dell’ammissione alla gara a pena di esclusione; eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà manifesta e carenza d’istruttoria”;

IV - “violazione del procedimento di gara e, in particolare, dell’art. 83, comma 4, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, e dei criteri di imparzialità e par condicio, a causa dell’adozione di sub criteri nell’attribuzione del punteggio tecnico non previsti dal capitolato d’appalto e adottati successivamente all’apertura delle offerte tecniche; eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà manifesta”;

V - “violazione del bando e del capitolato speciale d’appalto nell’attribuzione dei punteggi tecnici alle valutazioni qualitative, poiché inficiati da valutazioni macroscopicamente errate; eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà manifesta, illogicità e incoerenza rispetto all’oggetto della gara”.

4. Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha inoltre chiesto:

- in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati;
- il risarcimento del danno, sia in forma specifica (con l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’aggiudicazione del servizio) che, in

subordine, per equivalente e per la perdita di chance.

5. Nei termini di rito si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso nel merito perché infondato.

6. Si è tempestivamente costituita in giudizio la Società controinteressata, anch'essa concludendo per la reiezione del ricorso.

7. Con ricorso incidentale notificato il 24 maggio 2011 la controinteressata ha impugnato i verbali di gara nella parte in cui è stata ammessa alla procedura la società Giovanelli & Partners, nonché la normativa speciale di gara, deducendo i seguenti motivi:

i - “violazione della lex specialis di gara; violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, con riferimento alla mancata segnalazione dei precedenti penali della sig.ra Cristina Foresti, amministratrice cessata dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando”;

ii - “violazione della lex specialis di gara; violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, e dell'art. 3 della l. 7.8.1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la ricorrente avrebbe presentato un'offerta economica condizionata e parziale”;

iii e iv - “violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 41 e 42 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163; violazione dei principi generali in materia di procedura concorrenziali; eccesso di potere per manifesta sproporzione, irragionevolezza e illogicità”; in subordine, la controinteressata contesta l'eventuale applicazione delle clausole del

bando di gara nel senso auspicato con il ricorso principale.

8. Con ordinanza n. 41, adottata nella camera di consiglio del 9 giugno 2011, la domanda incidentale di misura cautelare è stata respinta.

9. Con memoria depositata in Segreteria del Tribunale in data 3 gennaio 2012 è stato versato in atti, a cura della Società controinteressata, il contratto per l'affidamento del servizio di cui alla gara di causa stipulato con il Comune di Tenna in data 19.7.2011. In prossimità dell'udienza di discussione le parti resistenti hanno depositato ulteriore documentazione e presentato memorie illustrative delle rispettive posizioni.

10. Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2012, sentiti i procuratori presenti come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Come già esposto in fatto, con ricorso incidentale l'aggiudicataria ha denunciato l'ammissione della ricorrente principale alla gara in esame nonché l'eventuale applicazione di alcune clausole del bando di gara secondo l'interpretazione proposta dalla ricorrente principale.

Secondo la recente decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4, del 7 aprile 2011, occorre esaminare preliminarmente il predetto gravame, in quanto diretto a far valere alcune ragioni che avrebbero dovuto condurre ad escludere dalla gara la società Studio Giovanelli & Partners, e quindi a far venir meno il suo interesse all'annullamento dell'aggiudicazione a favore di terzi.

2a. Con il primo mezzo del ricorso incidentale si assume dunque che

L'offerta presentata dallo Studio Giovanelli & Partners avrebbe dovuto essere esclusa essendo carente di alcune dichiarazioni (nello specifico quella di aver preso cognizione della natura dell'appalto e quella di impegno incondizionato, di cui al punto 2 dell'art. 7 del capitolato speciale) previste a pena di esclusione. Inoltre, in violazione del punto 4 dell'art. 7 dello stesso capitolato, concernente le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, non sarebbe stato dichiarato il nominativo della sig.ra Cristina Foresti, amministratore cessato dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

2b. Il motivo non è fondato.

Innanzitutto, osserva il Collegio che in allegato al capitolato speciale l'Amministrazione procedente aveva predisposto il fac-simile della domanda di ammissione alla gara e che la ricorrente principale ha utilizzato detto modello. Esso, invero, presenta alcuni lievi discostamenti terminologici rispetto a quanto previsto in capitolato: tuttavia la portata sostanziale degli impegni richiesti al punto 2 dell'art. 7 del capitolato univocamente si rinviene ai punti 1, 2, 3 e 33 del modello e, quindi, della domanda di partecipazione presentata dallo Studio Giovanelli & Partners (cfr., documento n. 5/3 in atti del Comune).

In ogni caso, occorre soggiungere che l'uso della modulistica predisposta con la normativa speciale di gara (che rende omogenee le offerte, ne semplifica l'esame e riduce il rischio di errori da parte dei partecipanti), genera nei concorrenti una fiducia nell'operato della

Stazione appaltante che merita di essere tutelata purché ciò non leda il principio della par condicio, condizione non sussistente nel caso all'esame.

Su questo punto, il Tribunale ha già avuto occasione di affermare che la tutela del legittimo affidamento e l'applicazione del principio del favor participationis impongono che si salvaguardi la posizione dei concorrenti in buona fede e, dunque, che non possa *“procedersi all'esclusione di un'impresa nel caso in cui questa abbia compilato l'offerta in conformità al fac-simile all'uopo approntato dalla Stazione appaltante”* (cfr., T.R.G.A. Trento, 16.12.2011, n. 317 e 13.10.2011, n. 254; C.d.S., sez. V, 5.7.2011, n. 4029; sez. VI, 10.11.2004, n. 7278).

2c. Tanto vale anche per la denunciata mancata dichiarazione del cosiddetto pregiudizio penale in ordine alla posizione di un amministratore cessato dalla carica nel triennio: i punti 13, 14, 15 e 29 del modello di domanda di ammissione alla gara non menzionano gli amministratori cessati dalla carica nel triennio, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici. Nel caso concreto, inoltre, come è stato dimostrato in giudizio (cfr., documento n. 9 in atti di parte ricorrente), il soggetto pretermesso nella dichiarazione non ha mai riportato alcuna condanna penale.

La contestazione in esame, riguardante quindi non tanto la sussistenza del requisito quanto la formale assenza di una dichiarazione di contenuto negativo in presenza di un modello che non l'aveva prevista, non può pertanto essere condivisa.

3a. Anche con il secondo mezzo di ricorso incidentale si sostiene che

si sarebbe dovuto escludere dalla gara la ricorrente principale perché essa avrebbe presentato un'offerta economica "*condizionata e parziale*" in violazione dell'art. 3 del capitolato. Segnatamente, in calce al documento "*offerta economica*", è stato precisato che era esclusa la "*somministrazione*" di sondaggi e che la partecipazione degli esperti ad incontri ed altro era limitata ad un "*massimo di 10 uscite*" (cfr., documento n. 5/11 in atti del Comune).

3b. L'Amministrazione intimata ha esposto di aver esaminato attentamente l'offerta e di aver accertato che il capitolato speciale non prevedeva, tra le prestazioni richieste, quelle indicate dallo Studio Giovanelli & Partners. Questi, nell'offerta economica, ha solo sintetizzato la proposta contenuta nell'offerta tecnica la quale, effettivamente, aveva precisato che le indagini conoscitive prospettate non avrebbero compreso l'attività di somministrazione dei questionari, che rimaneva dunque a carico dei servizi comunali, e aveva distinto tra l'effettiva partecipazione degli esperti agli incontri e le mere attività di "*supporto*" e di "*organizzazione*" di gruppi di lavoro, non garantendo quindi a questi ultimi la sicura presenza di personale della Società. Anche per dette ragioni, ha precisato ancora il Comune di Tenna, la parte dell'offerta tecnica riguardante la voce "*A.2) - metodologie e soluzioni tecniche proposte*" ha ricevuto 7 punti rispetto ai 20 attribuibili.

3c. L'argomentare dell'Amministrazione comunale è condivisibile: Studio Giovanelli & Partners non ha presentato un'offerta tecnica condizionata perché non ha subordinato il proprio impegno ad un

patto modificativo rispetto allo schema proposto dalla Stazione appaltante. La sua offerta, più semplicemente, ha delimitato (nel caso della “*somministrazione*”) e precisato (per la partecipazione a tavoli e incontri) alcune delle attività solo genericamente stabilite nel capitolato speciale. Tale circoscrizione di taluni compiti era stata esaminata e apprezzata nel merito dalla commissione giudicatrice in occasione della valutazione qualitativa della soluzione proposta. Di conseguenza, l’ulteriore e ripetitiva puntualizzazione contenuta nell’offerta economica non presentava alcun contenuto aggiuntivo.

4. Il ricorso incidentale va conclusivamente respinto.

5. Il Collegio deve pertanto esaminare le censure mosse con l’atto introduttivo del giudizio.

Occorre però ancora precisare che, in via meramente subordinata, con il terzo e il quarto motivo di ricorso incidentale Prime Consulting ha anche contestato l’eventuale applicazione di alcune clausole del bando di gara nel senso suggerito e auspicato con il ricorso principale. Queste argomentazioni sono condivisibili e di esse, pertanto, si dà conto nel corso dell’esame del ricorso principale.

6a. Con il primo mezzo del ricorso introduttivo è stato asserito che la Stazione appaltante avrebbe dovuto escludere dalla procedura la società Prime Consulting in quanto la stessa non avrebbe dimostrato il possesso del requisito del “*fatturato specifico*” richiesto dal bando, a pena di esclusione, “*almeno pari all’importo a base di gara ... nei tre esercizi finanziari precedenti la data di pubblicazione del bando*”.

Su questo punto l’aggiudicataria ha dichiarato di aver realizzato uno

studio per un progetto di importo pari a 25.000,00 € e la Stazione appaltante ha ritenuto ciò conforme alla riportata prescrizione del bando. A detta della ricorrente, invece, la disposizione del bando richiederebbe un fatturato specifico per “ciascuno” dei tre esercizi finanziari precedenti la gara.

6b. Detta argomentazione è palesemente infondata perché si basa su di una lettura, oltre che non testuale, anche non condivisibile delle disposizioni della normativa speciale di gara.

Da un lato, infatti, la lettera del bando, riferendosi ad un unico “*fatturato specifico*” minimo, ha univocamente richiesto che esso fosse dimostrato “*nei tre esercizi finanziari precedenti*”, ossia nel triennio di riferimento. E che, non solo la lettera del bando ma, anche le intenzioni dell’Amministrazione precedente fossero tali è chiaramente dimostrato dal fac-simile della domanda di partecipazione allegato al capitolato speciale, il quale, al punto 24), riporta la seguente dichiarazione da completare con i dati personali: “*dichiara di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato specifico relativo ai servizi di cui al capitolato, complessivamente non inferiore a € 24.000,00 IVA esclusa*”.

Inoltre - a parte restando l’asserita differenza di significato, che non rileva ai fini di causa - del tutto arbitrariamente, ed anche incomprensibilmente, la ricorrente legge il termine “*fatturato specifico*”, contenuto nel visto punto 24) del fac-simile di domanda di partecipazione, come “*volume d’affari*”.

6c. In ogni caso, il Collegio rammenta che costituisce ius receptum

che, in caso di equivocità del tenore letterale delle clausole contenute nella normativa speciale di gara, *“deve preferirsi l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara piuttosto che quella dalla quale derivano ostacoli”* (cfr., T.R.G.A. Trento 15.10.2010, n. 241 e C.d.S., sez. V, 12.7.2010, n. 4478; sez. V, 17.10.2008, n. 5064).

In quest'ottica, si deve allora osservare che, avallando la lettura della disposizione del bando in esame come proposta dalla ricorrente, a fronte di un importo del servizio appaltato pari a 24.000,00 € ai concorrenti sarebbe stata richiesta la dimostrazione di un fatturato specifico pari al triplo di quello posto a base di gara.

Un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr., C.d.S., sez. V, 2.2.2010, n. 426; sez. V, 31.12.2003, n. 9305; sez. VI, 30.4.2002, n.2320) ha da tempo definito i limiti al corretto esercizio della potestà discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici nel richiedere alle imprese requisiti di partecipazione rigorosi: le relative prescrizioni devono presentarsi rispettose dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, non limitare indebitamente l'accesso alla procedura, essere giustificate da esigenze specifiche imposte dal peculiare oggetto dell'appalto.

In altri termini, le stazioni appaltanti hanno il potere-dovere di apprestare, attraverso l'individuazione degli specifici requisiti di partecipazione ad una gara, le misure e gli strumenti più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto oggetto dell'appalto da affidare, misure e strumenti che, però, non devono

presentarsi manifestamente irragionevoli, irrazionali od illogici rispetto al fine pubblico perseguito dalla singola gara (cfr., C.d.S., sez. IV, 22.10.2004, n. 6972).

6d. Orbene, nel caso in esame, ove il bando di gara ha per oggetto la redazione del piano di qualificazione del centro storico e di sviluppo commerciale di un Comune trentino di dimensioni modeste, prevedere quale requisito di partecipazione la dimostrazione di un fatturato pregresso pari al triplo di quello posto a base di gara si sarebbe concretizzato nella richiesta di un requisito sproporzionato rispetto allo specifico oggetto della gara ed alla sua rilevanza economica e che, inoltre, non avrebbe di certo favorito la massima partecipazione al confronto (al quale peraltro, nella fattispecie di causa, hanno partecipato due soli offerenti).

Il primo motivo di ricorso va perciò disatteso.

7a. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente. Con essi si asserisce che la società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché il precedente progetto da essa vantato non poteva considerarsi attinente “*ai servizi di cui al presente capitolato*” (secondo quanto prescritto dal punto III.2.b) del bando) né avrebbe integrato il requisito della capacità tecnica previsto al paragrafo III.3) dello stesso bando di gara, ove era prescritta la dimostrazione di aver svolto almeno un servizio nella “*redazione di piani di qualificazione commerciale nei centri storici*”, o nella “*redazione di piani commerciali di enti locali*”, o nell’“*elaborazione e definizione di azioni integrate di sviluppo locale*”.

La Stazione appaltante controdeduce affermando che l'ambito di attività prescritto dal bando era riferito ad un incarico che presupponeva un'analisi territoriale e l'individuazione di azioni concrete per lo sviluppo commerciale e urbanistico: di conseguenza, la precedente esperienza dell'aggiudicataria è stata considerata sufficiente ad integrare il requisito della capacità tecnica in quanto avrebbe riguardato *“un'azione integrata di sviluppo locale”*.

7b. Premette al riguardo il Collegio che la clausola inerente al previo svolgimento di *“servizi di cui al presente capitolato”* in un predeterminato periodo e per un definito importo (cfr., punto III.2.b), congiuntamente a quella che stabiliva il previo svolgimento di un *“servizio in uno degli ambiti di attività”* individuati e sopra riportati, prevista dal bando quale requisito di capacità tecnica (cfr., punto III.3), devono essere intese non nell'accezione di prestazioni identiche ma in quella che, pur discostandosi da quanto richiesto nello specifico dalla Stazione appaltante (ossia un piano commerciale - economico - urbanistico), tramite analoghe modalità operative di preparazione e ricerca pervenga ad un risultato finale che si concretizzi in uno studio, anche interdisciplinare, giuridico, sociale ed economico, che analizzi il territorio di interesse e rediga un progetto finale di sviluppo locale.

A tal fine, per accertare se l'offerente abbia maturato quella necessaria esperienza richiesta occorre mettere a confronto le prestazioni già rese rispetto a quelle prescritte dal bando di gara.

7c. Per un verso, quindi, si osserva che il bando de quo aveva stabilito che l'attività richiesta rientrava nella categoria dei servizi: *“11 - Servizi*

di consulenza gestionale e affini” dell’allegato II A del Codice dei contratti pubblici e, precisamente, che era individuata con il codice “CPV 73210000-7 *Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo*” di cui al regolamento (CE) 28.11.2007, n. 213/2008.

Più nello specifico, era stata poi prevista la redazione di un piano, di un quadro di riferimento condiviso, in grado di orientare il processo di sviluppo commerciale e urbanistico del Comune attraverso l’individuazione di obiettivi specifici ed il riconoscimento di interessi plurali (cfr., art. 4 del capitolato speciale). L’articolazione del piano avrebbe dovuto avvenire attraverso tre fasi logico – temporali corrispondenti ad altrettanti livelli crescenti di approfondimento: fase preliminare (inquadramento generale, normativo, esperienze nell’arco alpino e in Trentino, predisposizione di un rapporto preliminare); fase intermedia (analisi socio-economica e urbanistica specifica della realtà destinataria del servizio, costituzione e supervisione del tavolo di concertazione, costituzione supervisione di gruppi di lavoro, stesura rapporto intermedio); fase finale (indagine sugli opinion leaders, definizione di proposte e di misure operative con impegni e temporizzazione, stesura del report finale e presentazione pubblica).

Il Collegio osserva ora che il progetto presente nel curriculum dell’aggiudicataria era stato commissionato dall’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa e presentava il titolo “*Distretti di turismo giovanile: esperienze in Europa ed ipotesi di sviluppo locale*”. Esso si è concretizzato nella redazione di uno studio articolato in capitoli: dalla ricognizione culturale e sociale del fenomeno

all'analisi dei modelli e delle buone pratiche esistenti in Europa, per giungere all'analisi di due realtà territoriali trentine (Valli Giudicarie e Val di Sole), anche con interviste ed incontri con opinion leader e amministratori locali per valutare l'opportunità di creare, gestire e valutare la sostenibilità economica di un distretto turistico giovanile. La predisposizione e la realizzazione di questo studio si è articolata dunque in un'attività preliminare di inquadramento della problematica, in una fase intermedia di analisi di una realtà territoriale precisamente individuata, in un'attività conclusiva di ascolto e di sintesi delle soluzioni emerse (cfr., documento n. 8 in atti della controinteressata).

7d. Ebbene, le svolte considerazioni su quanto richiesto dalla normativa di gara e sul precedente progetto eseguito da Prime Consulting e presentato per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti, conducono il Collegio a condividere l'operato della Stazione appaltante che ha ritenuto ammissibile il fatturato specifico e sussistente la capacità tecnica della controinteressata sul rilievo che il servizio già prestato era attinente a quello di gara in quanto inquadrabile quale "*azione integrata di sviluppo locale*" comprendente "*analisi territoriale e individuazione di soluzioni in materie socio-economiche del territorio*" (cfr., nota del 2.5.2011, documento n. 4 in atti della ricorrente).

8a. Il quarto mezzo è volto a denunciare l'operato della commissione giudicatrice che avrebbe adottato alcuni sub criteri per la valutazione della parte tecnica dell'offerta dopo l'apertura delle relative buste.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

8b. Dal verbale della seduta di data 4.4.2011 si può evincere che:

- per la voce dell'offerta tecnica "*riduzione dei termini di consegna (tempo massimo 10 mesi) - attribuibili 15 punti*", la ricorrente ha ottenuto 6 punti (prevedendo la consegna in 6 mesi) mentre la controinteressata 3 punti (per la consegna in 8 mesi); la commissione ha quindi precisato di aver attribuito "*1,5 punti per ogni mese di riduzione*";

- per la voce dell'offerta tecnica "*risorse umane (qualità professionale degli operatori effettivamente impegnati nella realizzazione del servizio), tecniche, tecnologiche e strumentali coinvolte nella redazione del progetto - attribuibili 10 punti*", la ricorrente ha ottenuto punti 7 e la controinteressata punti 9,5; la commissione ha quindi precisato di aver attribuito "*1 punto per ogni soggetto dedicato al progetto e 0,5 punti per ogni soggetto in possesso di laurea*".

8c. Quanto all'infondatezza del motivo il Collegio rileva che, all'evidenza, la Commissione non ha introdotto alcun sub-criterio ma si è limitata ad esternare nel dettaglio la ragione dell'attribuzione di ciascun punteggio, ragione fondata su di un presupposto già presente nella griglia di valutazione contenuta nel capitolato speciale, posto che:

- con l'attribuzione di punti 1,5 per ogni "*mese*" di consegna anticipata rispetto al tempo massimo indicato è stata data giustificazione dell'applicazione in concreto dell'operazione matematica contenuta nel criterio "*riduzione dei termini di consegna, 15 punti (per tempo massimo 10 mesi)*": univocamente spettavano 1,5 punti a mese;

- l'assegnazione di 0,5 punti per ogni soggetto *“in possesso di laurea”* si è tradotta nel conferimento di concretezza al criterio *“qualità professionale degli operatori coinvolti nella redazione del progetto”*.

La Commissione ha dunque valutato i contenuti delle offerte tecniche sulla base dei soli criteri contenuti nel capitolato ed ha dettagliatamente esternato – rendendo in tal modo assolutamente trasparente l'esercizio della “discrezionalità” valutativa - la modalità con cui sono stati attribuiti i punteggi facendo applicazione dei precetti contenuti in quei criteri.

8d. In ogni caso, come già detto, il motivo è inammissibile:

- per quanto riguarda la contestazione circa l'applicazione del criterio A.3), riduzione dei termini di consegna, perché la ricorrente ha ottenuto un punteggio maggiore della controinteressata, cosicché difetta l'interesse alla coltivazione della censura;

- per ciò che concerne invece l'applicazione del criterio A.4), risorse umane e qualità professionale degli operatori, perché l'offerta di Studio Giovanelli & Partners non supera la *“prova di resistenza”* in quanto la differenza di 2,5 punti rispetto all'aggiudicataria, e di 3 punti rispetto al punteggio massimo ottenibile, non le consentirebbe in ogni caso di conseguire l'aggiudicazione.

9a. Infine, l'ultimo mezzo è dedicato alla contestazione degli apprezzamenti espressi dalla commissione sulle offerte tecniche con riferimento alle voci *“A.1) qualità, completezza e coerenza della proposta con le esigenze conoscitive ed operative dell'Amministrazione”* e *“A.2) metodologie e soluzioni tecniche proposte per individuare un percorso che traduca in azioni*

concrete e realizzabili le azioni strategiche”. A detta della ricorrente le valutazioni della commissione di gara sarebbero errate, assai opinabili e illogiche.

9b. Tali censure entrano nel merito tecnico delle valutazioni svolte dalla commissione giudicatrice e tendono a sovrapporsi al giudizio espresso, magari opinabile ma non certo illogico od errato: come tali sono dunque inammissibili.

Vale premettere, sul punto, che la giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermare che *“in sede di valutazione comparativa delle offerte, il giudizio di discrezionalità tecnica, caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell’esito della valutazione, sfugge al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti”* (cfr., T.R.G.A. Trento, 28.10.2010, n. 207; C.d.S., sez. V, 1.10.2010, n. 7262).

9c. Ferma restando l’assorbimento dei suddetti rilievi, il Collegio rileva, con riferimento al criterio A.1), che al progetto della ricorrente sono stati attribuiti 13 punti (sui 20 totali), perché è stato ritenuto *“non completamente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione”*, scarsamente coerente con il capitolato e comunque *“sovradimensionato rispetto alla realtà locale”* in quanto una consistente parte di esso era dedicata a *“tematiche (restauro monumenti, beni archeologici, programmazione fiere e mercati su aree pubbliche, musei, negozi in franchising, ...) poco confacenti alle*

caratteristiche e peculiarità del territorio comunale”.

I 18 punti conseguiti per la stessa voce dalla vincitrice sono stati assegnati perché il relativo progetto è stato ritenuto “*completo, segue il disciplinare punto per punto, è adeguato e confacente alla realtà e alle dimensioni del territorio comunale*”.

Orbene, i riportati giudizi, tenendo conto che trattasi di una realtà locale di modeste dimensioni, con meno di mille abitanti e con un numero esiguo di esercizi turistici e commerciali, risultano del tutto ragionevoli e congruenti con i criteri prefissati che pretendevano coerenza con le esigenze dell’Amministrazione.

9d. Quanto al criterio A.2), al progetto della deducente sono stati attribuiti 7 punti (sui 20 totali) perché non è stato riscontrato “*completamente rispondente alle esigenze della Stazione appaltante*” in quanto (come in parte più sopra già visto) non comprendeva l’attività di somministrazione agli interessati dei questionari per le indagini conoscitive; quanto al tavolo di concertazione si limitava a “*supportare*” l’attività del Comune; la costituzione di gruppi di lavoro era prevista “*genericamente e non garantita*”, senza precisarne la composizione e le competenze.

All’opposto, il progetto della vincitrice, che ha ottenuto 15 punti, comprendeva l’attività di somministrazione dei questionari; proponeva che il tavolo di concertazione fosse coordinato e condotto da un esperto della Società; progettava la costituzione di tre gruppi di lavoro con competenze specificate e coordinati e condotti da esperti della Società; prevedeva la realizzazione di “*schede-progetto-azione*”

indicanti obiettivi, azioni, scadenze e responsabili che sembravano *“agevolare in maniera concreta l'attività che dovrà essere svolta dall'ente e dagli operatori per l'attuazione del piano”*.

Anche in questo caso, essendo inequivocabile il più completo apporto alle attività dell'Amministrazione comunale offerto dalla società Prime Consulting, l'operato della commissione non presenta incoerenze nella procedura valutativa e nella conseguente assegnazione del punteggio.

Anche l'ultimo motivo deve essere pertanto denegato.

10. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso principale deve essere respinto.

All'infondatezza dei motivi di ricorso consegue l'inaccoglibilità della domanda di risarcimento danni non essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra i danni lamentati dalla ricorrente e l'attività dell'Amministrazione, considerato che l'illegittimità del provvedimento impugnato è, comunque, condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per accordare il risarcimento del danno. Pertanto, l'infondatezza della domanda di annullamento comporta inevitabilmente il rigetto di quella risarcitoria (cfr., in termini, T.R.G.A. Trento, 8.4.2011, n. 112; C.d.S., sez. V, 15.10.2010, n. 7525).

Le spese di lite seguono la soccombenza e - salvi gli effetti dell'ordinanza cautelare, ai sensi dell'art. 57 c.p.a. - sono poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo; possono invece rimanere compensate nei confronti della Società

controinteressata attesa la non meritevolezza del ricorso incidentale.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 99 del 2011,

- quanto al ricorso incidentale, lo respinge;
- quanto al ricorso principale, lo respinge.

Condanna la ricorrente a corrispondere per onorari e diritti la somma di € 2.000,00 (duemila), oltre a I.V.A., C.N.P.A. ed al 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali, a favore del Comune di Tenna.

Compensa le spese del giudizio nei confronti della controinteressata Prime Consulting S.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Alma Chietтини, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)